



Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

VISTO l'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che disciplina il Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti, di seguito "Piano", e ne affida l'attuazione all'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di seguito "ICE Agenzia";

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, che ha previsto, per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 30 del decreto legge n. 133 del 2014, uno stanziamento complessivo per l'anno 2020 pari a 127,5 milioni di euro;

VISTO l'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, in corso di conversione, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, che incrementa di 6,5 milioni di euro per l'anno 2020 lo stanziamento per la realizzazione del Piano;

VISTE le indicazioni strategiche e programmatiche per l'attività promozionale pubblica 2020, emanate dalla Cabina di Regia per l'internazionalizzazione tenutasi il 20 dicembre 2019, come risultano dal relativo verbale conclusivo, sulla cui base è definito il presente Piano;

PRESO ATTO dell'esaurimento degli effetti della lettera e) del comma 2 dell'articolo 30 del decreto legge n. 133 del 2014, in quanto riferita all'avvenuta Expo Milano 2015;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 luglio 2016, ed in particolare l'articolo 1, comma 2, che costituisce un fondo di riserva per strutturare modifiche o integrazioni al Piano a seguito di eventuali esigenze geo/economiche sopravvenute;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 61 del 27 marzo 2018, che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 202, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella parte in cui non prevede l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per determinare progetti e concreta ripartizione dei finanziamenti a carico del Fondo per le politiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela, in Italia e all'estero, delle imprese e dei prodotti agricoli e agroalimentari, finanziato nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per gli esercizi 2015 e 2016;

CONSIDERATO che le azioni promozionali ed i relativi finanziamenti saranno

determinati con successivo provvedimento, che ripartisce sul piano generale i fondi relativi all'attuazione del Piano per l'esercizio finanziario 2020;

ACQUISITA l'intesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con nota prot. n. 3229 del 30 marzo 2020, con riferimento alle azioni di cui all'articolo 30, comma 2, lettere c) ed f), del decreto-legge n.133 del 2014;

ACQUISITA l'intesa del Ministro dello sviluppo economico con nota prot. n. 8747 del 17 aprile 2020;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (repertorio atti n. 72/CSR del 7 maggio 2020)

DECRETA

ART. 1 Oggetto

1. I fondi per l'attuazione del Piano per l'esercizio finanziario 2020, pari a **134 milioni di euro**, da assegnare all'ICE Agenzia, sono ripartiti per tipologia di azione e linea di intervento come di seguito indicato:

LETTERA	DESCRIZIONE	FONDI 2020
<i>a</i>	<i>Iniziative straordinarie di formazione e informazione sulle opportunità offerte dai mercati esteri alle imprese, in particolare piccole e medie (di cui al punto a) del comma 2 dell'art.30 del DL 133/2014)</i>	6.400.000
<i>b</i>	<i>Supporto alle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale (di cui al punto b) del comma 2 dell'art.30 del DL 133/2014)</i>	27.000.000
<i>c</i>	<i>Valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole e agroalimentari, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti (di cui al punto c) del comma 2 dell'art.30 del DL 133/2014)</i>	8.100.000
<i>d</i>	<i>Sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione (di cui al punto d) del comma 2 dell'art.30 del DL 133/2014)</i>	20.000.000
<i>f</i>	<i>Realizzazione di campagne di promozione strategica per i prodotti agroalimentari sottoposti ad aumento di dazi e di contrasto al fenomeno dell'Italian sounding (di cui al punto f) del comma 2 dell'art.30 del DL 133/2014)</i>	11.500.000

<i>g</i>	<i>Sostegno all'utilizzo degli strumenti di e-commerce da parte delle piccole e medie imprese (di cui al punto g) del comma 2 dell'art.30 del DL 133/2014)</i>	11.000.000
<i>h</i>	<i>Realizzazione di tipologie promozionali innovative per l'acquisizione e la fidelizzazione della domanda dei mercati esteri (di cui al punto h) del comma 2 dell'art.30 del DL 133/2014)</i>	31.000.000
<i>i</i>	<i>Rafforzamento organizzativo delle start up nonché delle micro, piccole e medie imprese, in particolare attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher (di cui al punto i) del comma 2 dell'art.30 del DL 133/2014)</i>	9.000.000
<i>l</i>	<i>Sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di investimento in Italia, nonché di accompagnamento e assistenza degli investitori esteri (di cui al punto l) del comma 2 dell'art.30 del DL 133/2014).</i>	3.500.000
<i>l-bis</i>	<i>Sostegno alle micro e piccole imprese per la partecipazione ai bandi europei ed internazionali (di cui al punto l bis) del comma 2 dell'art.30 del DL 133/2014).</i>	3.500.000

per un valore complessivo di **131 milioni di euro.**

2. La somma di 3 milioni di euro è assegnata ad un fondo di riserva, costituito in base all'articolo 1, comma 2, del decreto interministeriale del 25 luglio 2016 citato nelle premesse, a cui l'ICE Agenzia potrà attingere per strutturare modifiche o integrazioni al Piano a seguito di eventuali esigenze sopravvenute, previa approvazione da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Nel predetto fondo confluiranno, altresì, eventuali somme non utilizzate per le azioni e linee di intervento di cui al comma 1. Il fondo di riserva è utilizzabile fino al 31 dicembre 2022.

3. Sulla convenzione prevista dall'articolo 30, comma 5, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

ART. 2 **Finanziamento**

1. La copertura finanziaria del Piano è assicurata: a) per una quota pari a 1,5 milioni di euro dallo stanziamento di cui al capitolo 2417 e b) per una quota pari a 126 milioni di euro dallo stanziamento di cui al capitolo 7959, entrambi relativi allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno 2020; c) per una quota pari a 6,5 milioni di euro dallo stanziamento aggiuntivo previsto per l'anno 2020 dall'articolo 28, comma 3 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, in corso di conversione.

2. In relazione alla lettera c) di cui al comma 1, prima della definitiva assegnazione dei fondi sul capitolo 7959 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le somme indicate all'articolo 1, comma 1 sono ridotte in misura proporzionale per ciascuna tipologia di azione e linea di intervento, con eccezione di quelle indicate alle lettere c) ed f).

ART. 3 **Modalità di gestione con l'ICE Agenzia**

1. Con successiva Convenzione da stipulare tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'ICE Agenzia sono determinati: la strutturazione delle linee di intervento e quella generale dei relativi progetti, gli stanziamenti di riferimento e le modalità di modifica, gestione, rendicontazione e verifica.
2. In considerazione dell'ampiezza e della complessità del Piano, nell'ambito della Convenzione, sono ammesse modifiche di programma e compensazioni di costi tra le diverse linee di intervento.

ART. 4 **Attività con altri soggetti**

1. Una quota pari a 1,5 milioni di euro dei fondi di cui all'articolo 1, comma 1, a valere sul capitolo 2417, è destinata all'Associazione delle Camere di Commercio italiane all'Esterò tramite stipula di apposita convenzione, nella quale sono stabiliti: i programmi operativi, le relative risorse finanziarie con le modalità di utilizzo, i risultati attesi ed i criteri per la loro verifica.
2. E' ammesso il cofinanziamento da parte delle Regioni e Province Autonome di alcune azioni promozionali del piano come definite dal provvedimento di cui all'art. 1 comma 3.
3. Nei casi di cui al comma 2, previa stipula di apposita convenzione con le Amministrazioni cofinanziatrici, sono stabiliti i programmi operativi, le relative risorse finanziarie, i risultati attesi ed i criteri per la loro verifica.

ART.5 **Informative e relazioni**


1. In ottemperanza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 202, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), l'ICE Agenzia presenta alle commissioni parlamentari, entro il 30 settembre 2021, una relazione di dettaglio sugli interventi e

sullo stato di avanzamento operativo del Piano.


2. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il primo trimestre del 2021 presenta al Parlamento la relazione di cui all'articolo 30, comma 8, del decreto-legge n. 133 del 2014.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione degli Organi di controllo.

Roma, **11 MAG 2020**



(Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale)



(Ministro dello sviluppo economico)

(Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali)